



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 11.11.1997  
COM(97) 575 def.

97/0308 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma del regolamento  
(CE) n. 950/97 (Danimarca)

(presentata dalla Commissione)



## Relazione

Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97, il governo danese ha comunicato alla Commissione l'elenco delle isole che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone.

Gli svantaggi naturali e geografici permanenti che ricorrono nelle parti insulari della Danimarca comportano costi di produzione e di trasporto più elevati. Secondo le autorità danesi, questi costi supplementari ammontano ad oltre 0,98 Mecu; ciò impedisce agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi di livello analogo a quello di cui dispongono gli imprenditori agricoli di categoria comparabile in altre regioni dello Stato membro.

Le zone devono essere delimitate conformemente al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, che consente di considerare le zone insulari zone in cui ricorrono svantaggi specifici (articolo 25), nelle quali il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dello spazio naturale.

Le zone agricole svantaggiate sono caratterizzate da redditi agricoli di modesta entità.

30 isole della Danimarca rispondono a questo duplice criterio di insularità e reddito agricolo inferiore alla media nazionale (87-90%), con una superficie totale di circa 23.350 ha di terreni agricoli.

L'applicazione di questi indici dà come risultato un'area pari allo 0,84% della superficie agricola utilizzata (SAU) della Danimarca. Le zone in cui ricorrono svantaggi specifici non superano la percentuale del 4% della superficie nazionale prevista dalla normativa comunitaria (1,1%).

Il contributo comunitario alle spese per le indennità compensative (stimato a 0,25 Mio di ecu/anno) sarà contabilizzato nell'ambito dell'importo globale previsto per l'obiettivo 5a dei Fondi strutturali e delle previsioni di spesa per le domande di contributo presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 1025/94 per le misure ammissibili al regolamento (CE) n. 950/97.

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del

relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate a norma del regolamento  
(CE) n. 950/97 (Danimarca)

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

considerando che gli svantaggi naturali e geografici permanenti che ricorrono nelle parti insulari della Danimarca comportano costi di produzione e di trasporto più elevati e impediscono agli agricoltori di tali zone di ottenere dalla loro produzione redditi di livello analogo a quello di cui dispongono gli imprenditori agricoli di categoria comparabile in altre regioni dello Stato membro;

considerando che il governo danese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 950/97, l'elenco delle isole che possono figurare nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone;

considerando che, nel definire le zone in cui ricorrono svantaggi specifici che possono essere assimilate alle zone svantaggiate di cui all'articolo 25 del regolamento (CE)

---

<sup>1</sup> GU n. L 142 del 2.6.1997, pag. 1

<sup>2</sup> ...

n. 950/97, sono state prese in considerazione tutte le isole con una superficie totale inferiore a 600 km<sup>2</sup>, dove l'esistenza di condizioni naturali sfavorevoli si traduce in un livello di reddito agricolo inferiore alla media nazionale;

considerando che la superficie complessiva delle zone così definite non supera il 4% della superficie dello Stato membro in questione;

considerando che la natura e il livello degli indici summenzionati, fissati dal governo danese per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione, corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone che presentano svantaggi specifici, di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### **Articolo 1**

L'elenco delle zone agricole svantaggiate della Danimarca figura nell'allegato della presente direttiva ed è incluso nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97.

#### **Articolo 2**

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio  
Il Presidente

**ISOLE DANESI DI CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO  
NELL'ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE**

Danske Oer/Isole danesi	Landarealer	Landbrugsarealer
Nome dell'isola	Superficie territoriale (km <sup>2</sup> )	SAU (ettari)
1 SAMSO(1)	114,3	7 831
2 LAESO	113,8	2 466
3 FANO (3)	55,8	929
<b>Sottototale: 3 ISOLE PRINCIPALI</b>	<b>283,9</b>	<b>11 226</b>
4 AGERSO (4) compresa Egholm	7,83	709
5 ANHOLT	22,37	4
6 ASKO compresa Lilleo	3,88	215
7 AVERNAKO	5,85	289
8 BARSO	2,66	232
9 BIRKHOLM	0,92	84
10 BJORNO	1,50	158
11 BAAGO	6,23	566
12 DREJO	4,28	235
13 EGHOLM [prov. Jutland sett.]	6,00	448
14 ENDELAVE	13,08	800
15 FEJO (5) compresa SKALO	16,00	1424
16 FEMO (5)	11,38	1009
17 FUR (2)	22,29	1100
18 HJARNO	3,21	287
19 HJORTO	0,90	90
20 LYO	6,05	371
21 MANDO (3)	7,63	547
22 NEKSELO	2,23	214
23 OMO	4,52	337
24 ORO	15,02	1200
24 SEJERO	12,37	557
26 SKARO	1,97	112
27 STRYNO	4,88	340
28 TUNO (1)	3,52	270
29 VENO (2)	6,46	372
30 AARO	5,68	150
<b>Sottototale ALTRE ISOLE</b>	<b>199</b>	<b>12 120</b>
<b>SUPERFICIE TOTALE DELLE ISOLE DI CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE</b>	<b>482,6</b>	<b>23 346</b>
<b>SUPERFICIE NAZIONALE DELLA DANIMARCA</b>	<b>43 076,7</b>	<b>2 770 000</b>
<b>% DELLA SUPERFICIE NAZIONALE RAPPRESENTATA DALLE AREE DI CUI SI CHIEDE L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE ZONE SVANTAGGIATE</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,84%</b>

*4% di 43 077 km<sup>2</sup> = 1 723 km<sup>2</sup>*

*(\*) Isole dello stesso arcipelago*

## SCHEDA FINANZIARIA

1. **DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:** Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'elenco delle zone agricole svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 in Danimarca.

2. **LINEA DI BILANCIO (nomenclatura 1996):**

Articolo	B2-100	Azioni strutturali, FEAOG-Orientamento, quadri comunitari di sostegno.
Voci	B2-1001	Obiettivo n. 5a (fuori zone 1 e 5b)
	B2-1002	Obiettivo n. 5a (nelle zone 5b)

3. **BASE GIURIDICA:**

Articolo 42 del trattato CE.  
Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio.

4. **DESCRIZIONE DELL'AZIONE**

### **Obiettivi**

La proposta è intesa a delimitare le zone della Danimarca in cui ricorrono svantaggi specifici ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97.

Tale delimitazione risulta necessaria, in particolare, ai fini della concessione dell'indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali prevista agli articoli 17-19 del regolamento (CE) n. 950/97, nonché per l'attribuzione degli aiuti specifici all'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1743/91.

### **Periodo previsto per l'azione**

Dato il carattere permanente degli svantaggi naturali considerati, la delimitazione proposta non è soggetta a limiti di durata.

5. **CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**

### **Spese non obbligatorie**

### **Stanzamenti dissociati**

6. **NATURA DELLE SPESE**

Sulla base dell'attuale normativa è previsto un cofinanziamento del 25% delle spese pubbliche ammissibili, nel rispetto delle previsioni definite per il periodo 1994-1999 per le spese "5a" in generale e, a seguito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 950/97 in particolare, nel rispetto delle previsioni realizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1025/94.

## 7. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta comporta la classificazione di 23 346 ha di SAU di cui, secondo le stime del ministero dell'agricoltura danese, 8 294 ha e 5.985 UBA ammissibili al beneficio delle indennità compensative previste agli articoli 17-19 del regolamento (CE) n. 950/97.

L'aiuto medio previsto dalla Danimarca sarà di 75 ecu/ha e 60 ecu/UBA. Secondo i calcoli, le spese pubbliche ammissibili risultanti dall'applicazione del regime di indennità compensative ammonterebbero a circa 0,981 Mecu/anno, il che comporterebbe per il bilancio comunitario un onere di 0,245 Mecu, ripartiti tra l'obiettivo 5a nelle regioni 5b (0,245 Mecu) e l'obiettivo 5a puro (0,00 Mecu). Il costo dell'aiuto specifico per l'allevamento ovino è descritto nell'allegato.

Tali importi sono soggetti alle disposizioni generali di esecuzione finanziaria dei Fondi strutturali e, in particolare, agli articoli 29-38 del regolamento (CE) n. 950/97, e andrebbero inclusi tra gli importi previsti in applicazione del regolamento 1025/94, relativo alle previsioni di spesa per l'obiettivo 5a nel periodo 1994-1999.

### Scadenario indicativo degli stanziamenti di impegno e di pagamento

Esercizi	Totale concesso	Voce B2-1001 (obiettivo 5a-5a)	Voce B2-1002 (obiettivo 5a-5b)
1998	0,98 Mecu	p.m.	0,25 Mecu
1999	0,98 Mecu	p.m.	0,25 Mecu

Nota Bene: Il costo dell'aiuto specifico per l'allevamento ovino sarà a carico del FEAOG a partire dal 1999

Per gli anni successivi, le spese ammissibili al finanziamento comunitario sono da considerare dello stesso ordine di grandezza, dal momento che non si prevede alcuna modifica strutturale.

## 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Il regime delle indennità compensative è soggetto agli articoli 23 (controllo finanziario) e 24 (riduzione, sospensione e revoca del contributo) del regolamento di coordinamento dei Fondi strutturali (reg. 4253/88).

Trattandosi di un intervento strutturale, si applica altresì il regolamento 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate.

Inoltre, il regime di indennità compensative concesse in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 950/97 è coperto dal sistema di gestione e di controllo integrato istituito dal regolamento 3508/92.

## 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

### Obiettivi dell'azione

Alcune zone insulari dello Stato membro risentono di svantaggi geografici e naturali permanenti, che comportano costi di produzione e di trasporto più elevati e impediscono agli agricoltori locali di ottenere dalla loro produzione redditi di livello analogo a quello di cui dispongono gli imprenditori agricoli di categoria comparabile in altre regioni.

I beneficiari finali delle indennità compensative concesse in Danimarca sono gli agricoltori delle zone svantaggiate. Le aziende ammissibili (circa 996 secondo le stime dello Stato membro) ricevono a titolo di compensazione un aiuto medio di circa 1.090 ecu/anno per beneficiario di cui, ove del caso, 250 ecu a carico del bilancio comunitario.

### Giustificazione dell'azione

Il regolamento (CE) n. 950/97 riconosce la necessità di delimitare le zone di montagna e le altre zone agricole in cui ricorrono svantaggi naturali permanenti.

Il governo danese ha comunicato alla Commissione l'elenco delle isole che possono figurare sull'elenco comunitario, nonché le informazioni relative alle caratteristiche di queste zone.

La natura e il livello degli indici fissati per definire i tipi di zone comunicati alla Commissione corrispondono rispettivamente alle caratteristiche delle zone di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 950/97.


Le zone agricole svantaggiate della Danimarca sono caratterizzate da redditi agricoli di modesta entità. A motivo della loro insularità, le isole danesi verranno considerate zone svantaggiate nelle quali ricorrono svantaggi specifici e dove il mantenimento dell'attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dello spazio naturale (articolo 25).

### Risultato

L'applicazione degli indici summenzionati dà come risultato un'area pari a 0,84% della SAU danese, ossia circa 23.346 ha. Le zone ove ricorrono svantaggi specifici non superano il 4% della superficie nazionale (1,1%).

### Procedura

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 950/97, la Commissione è tenuta a trasmettere la propria proposta al Consiglio. Non si tratta di un'azione nuova in senso stretto e, nell'ambito delle disposizioni vigenti, non esiste alcuna alternativa a questo tipo di intervento, né alcun altro tipo di finanziamento comunitario.



### **Controllo e valutazione dell'azione**

Trattandosi di un intervento strutturale, si applicano gli articoli 25 (sorveglianza) e 26 (valutazione) del regolamento di coordinamento dei Fondi strutturali (reg. 4253/88).

### **Coerenza con la programmazione finanziaria**

Il finanziamento rientra nella dotazione di bilancio di 127 Mecu (prezzi 1994) destinati alla voce agricola dell'obiettivo 5a per la Danimarca nel periodo 1994-1999 ai sensi della decisione n. 94/279/CE della Commissione.

ALLEGATO**Concessione degli aiuti specifici per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate**

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1323/90, modificato dal regolamento (CEE) n. 363/93, è previsto un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino pari a 6,641 ecu verdi per capo.

Per un totale di 399 capi ovini, il costo totale a carico del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 2.650 ecu verdi, ossia 0.003 MECU ecu di bilancio.

Tale calcolo si basa sull'ipotesi che il premio sia concesso a partire dalla campagna 1998. In base al ritmo di pagamento tradizionale in Danimarca, il premio sarà versato dopo la fine della campagna 1998 e le spese saranno quindi a carico del bilancio 1999.

Costo per la campagna 1998 e successive (12 mesi)	Bilancio (in mecu)		
	<u>1998</u>	<u>1999</u>	<u>2000 ecc.</u>
0,007 mecu	-	0,003	0,003

ISSN 0254-1505

COM(97) 575 def.

# DOCUMENTI

IT

03 13

---

N. di catalogo : CB-CO-97-591-IT-C

ISBN 92-78-26892-5

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo